

1911
6

PARTI PRESE

NELL'ECCELLENTISSIMO

CONSEGLIO DI

PREGADI.



IN MATERIA DI

POMPE.



M. D. LXII. ADI XXVI. NOVEMBRIO.
Publicata sopra le scalle di San Marco, per Simon de Bortholamio;
& a Rialto per Annibal de Ventura commandadori.


915V

PARTI PRESSE

NELL'ECCELLENTISSIMO

CONSIGLIO DI

REGIA DI



IN MATERIA DI

POMPE



M. D. LXXXV. ADI. XXII. NOV. M. DCCC. LXXXV.
Publica Regia Libreria di San Marco, a non de Reale, olator
di Roma per l'anno di Venetia comandato

DOVENDO SI regular la materia delle Pompe secondo la deliberation fatta ultimamente in questo Consiglio, è necessario ridur le cose summariamente, & con quella maggior breuità, che sia possibile per più chiara intelligentia di cadauno; però



LANDARA parte, che alli pasti cosi di Nozze, come di compa ^{Pasti} gnie publice, ò priuate, & finalmente, à cadauno pasto di carne non si possi dar più, che una man di rosto, & una di lessò, nellaqual non ui siano più che tre sorte di carne, ouer polli, & delle cose concesse darsi alli pasti di Nozze; Douendo le saluadisine cosi aeree, come terrestre, li Galli, & Galline d'India, & Colcumbini esser del tutto prohibite; & à quelli di pesce doi sorte de rosti, doi lessi, & doi fritti con li soi antipasti, saladi, laticini, & altre cose solite, & ordinarie, una man di torta consueta Marzapani, & confetti communi; Restando prohibite, & deuedate in tutti li pasti Trutte, d'ogni loco sturioni, pesce de' l lago, pastelli, confettion, & tutte le altre cose di zuccaro, & cosi ogni altra cosa, de qualità, che di sopra non fusse stata concessa, & spcialmente il non poter dar ad uno medesimo pasto carne, & pesce insieme, ò altra cosa maritima. Le ostreghe si possino dar solamente nelli pasti de particolari da uinti persone in giù solamente, & non in altri banchetti, ò conuitti; Le collation siano date in le camere sopra le tauole, & non altrimenti, & siano de confetti menudi, cose di scalleter ordinarie, & frutti simplici d'ogni sorte secòdo li tépi; Restando del tutto prohibita ogni altra cosa di confettion, & de conditi sotto pena di ducati diese per cadauna delle cose, che fussero date còtra il presente ordine in li còuitti da xxv. persone in giù, et da xxv. psone in sù, pena di ducati xx. p cadauna delle cose prohibite. Tutti li Cuoghi, & scalchi si quelli, che fussero in scuola, come non, in qual si uoglia conuitto siano obligati prima che uadino à seruir ad alcuno, andar all' officio sopra le Pompe, & dar in nota quando, doue, & à chi haueranno da seruir, & in termine di giorni tre dopo uenir à referir con uerità tutto quello che sarà stato dato à detti conuitti; & non uenendo nel termine sopradetto, ouero referendo il falso, cadano in pena di ducati diese per la prima uolta, & per la segunda, & terza oltra la pena pecuniaria siano condannati di pena di bando, pregion, ò galea, ouero priuation delli essercitij loro per quel tempo, che parerà alli Sopraproueditori, & Proueditori alle Pompe, Essendo obligati tutti quelli, che faranno qual si uoglia conuitto, aprire le porte alli fanti dell' officio sopra le Pompe, & li Scalchi menarli per le Camere, & Cucine, acciò che possino far l' officio loro; & trouando, che in alcuna cosa à detti conuitti si uolesse contrafare ouero dar cose deuedate, siano tenuti li scalchi, & Cuoghi subito partirsi, & non li seruir più, con hauer guadagnata la sua mercede; & non partendosi subito, cadano in pena de ducati diese per cadauno, & per ogni fiata, che contrafaranno, Se ueramente sarà alcuno di

casa, ò altri, che molestasse detti fanti, ouero non li lasciassero far l'officio suo si in proposito de pasti, & altro, come per l'osservantia, & execution di tutte le altre deliberationi pertinenti all'officio sopra le Pompe; & chi li ingiuriassero di parole, ouer fatti, oltra che in tal caso li scalchi, & cuoghi siano tenuti subito partirsi di la, & hauer guadagnata la sua mercede, come di sopra, se saranno Nobili, cittadini, ò altri, cada no in pena di ducati cinquanta, se saranno seruitori, ò altri, in luogo della pena pecuniaria siano condannati in pena di prigion, galea, ouer bando, come parerà alli Sopra proueditori, & Proueditori meritare le imputationi loro, reseruata oltra di ciò l'auttorità alli Magistrati ordinarij di procieder nelli casi criminali di maggior importantia.

NELLE Feste, che si faranno si di nozze, come di compagnie, & di cadauna, altra, siano del tutto prohibiti li festoni si à porte, & fenestre, come in ogni altro loco, ne possano usarsi Tamburri, Trombe squarzade, & simili instrumenti, ne meno alcuna sorte di codette, ò altra artellaria.

Vesti
men
ti di
dōne

CHE alcuna Nobile, Cittadina, putta, ò altra, che per anno uno continuo habesse habitato in questa Città, eccettuata la Dogaressa, figlio, & nuore di sua Serenità habitante in Dogado; non possi portar, ne usar così in casa, come fuori ne in alcuna terra del Dominio nostro, come persona publica, ò priuata, se non uestimenti schietti di un solo color, cioè Veludo, Raso, Damasco, Ormesin, & simil altre cose di seda, & Baxelle, che siano tessute di un solo color, eccettuati li ormesini ganzanti, & li Brecadelli; sopra li quali uestimenti non ui possi esser alcuna cosa; ma il uestir in ogni uso della persona sua sia schiettissimo senza alcuna sorte di lauoriero, & le poste da cenzer similmente siano di seda senza oro, ouer argento, ò zoglie di alcuna sorte. Nelle cose di tela, ouer lana possino far filzette, ouer aghi pieni. Restando prohibite tutte le altre cose si di panni di seda, come d'altro, che fusse tessuto di più colori à opere, ò in altro modo, & anco li ueludi alti, & bassi, & finalmente ogni altra noua forza, ouero inuention, che fusse contra il presente ordine. Non possino oltra di ciò le predette nobile, & altre usar nelle uesture coda così longa, come tonda, ne altra sorte; Le camiscie non possino esser lauorate in altro loco, che al cauezzo, & dauanti, & da mano senza oro, ouer argento. Et li fazzoleti da mano, da spalle, da testa, fazzoletti, & trauese non possino esser lauorate d'oro, ò d'argento. Li habiti, che si chiamano Schiauonesche non possino hauer, saluo che un lauorier al cauezzo, & da piè, che non eccieda meza quarta, doue però non ui sia oro, ouer argento, ò seda, Non possino in qual si uoglia cosa così in carpetta, come in altro modo usar, ne portar fodre de loui ceruieri, zebellini, armelini, Martori, Gambetti de zebellini, & de Martori, le quali tutte sorte di pelle siano prohibite, & deuedate così in mano, come sopra le spalle, & in ogni altro modo. Ben sia lecito poter portar le Manizze fodrate de Martori, ouero d'altra pelle di minor ualuta; le qual Manizze siano schiette senza alcun riccama, ne meno tagliate, ne sopra uia d'esse Manizze, ni sia lauor, ne pelle di sorte alcuna.

alcuna. Li uentagli d'ogni sorte penne, ò d'altra sorte, & di maggior ualuta di ducati quattro in tutto siano prohibiti.

NON Possino portar guanti, che siano lauorati d'oro, ò d'argento.

LI Ambracani restino del tutto prohibiti, & deuedati.

ALLE Orecchie non si possi portar alcuna cosa, cosi d'oro, come di ciascuna altra sorte, che dir, ò imaginar si possi.

NON Possino portar alli Cappelli, ouer berette, che porterāno cosi in questa città, come fuori medaglie, pōtali, ò altri lauori d'oro, et d'argēto ne etiā zoglie d'alcūa sorte.

POSSINO Portar alle braccie Manilli d'oro schietti, la fattura de i quali non eccieda ducati tre, & una Cathena d'oro da cenzer, la fattura della qual nō ecciedi ducati diese, nelli quali Manilli, & cathena non ui possi esser alcuna zogia, ouero smalto.

ET Perche è conueniente, che oltra il uestir schietto, uadino con quella honestà, che si deue, sia preso, & statuito, che li Banari, Camisuole, ouer altro, che uorranno portar sopra le spalle siano talmente serrate dauanti, ch'el petto resti coperto; Essendo in sua libertà far questo effetto anco cō li cassi alti, ouer busti, come meglio loro parerà. Sotto pena de ducati diese per cadauna donna, & cadauna uolta che sarà contrafatto in cadauna delle cose prohibite sopra scritte.

LI Huomini, & Putti habitanti in questa città, come di sopra è detto, eccetto *uesti* la fameglia del Serenissimo Principe, che habitarà in Palazzo, li Oratori de *mēti* Principi, & sue fameglie, & li Cavalieri, non possino usar nel suo uestir, ò altri *da ho* menti zoglie, perle, oro, ouer argento in alcun modo, ma sia il uestir di cadauno schiet *mo.* to senza riccamo, intaglio, dissegno, ò persil d'alcuna sorte, ouer altro.

NON Possino portar alle Berette, ouer Cappelli, Medaglie, pontali d'oro, ò d'argento, cordoni d'oro, ouer d'argento, le qual cose siano del tutto prohibite.

LE Cappe di seda siano del tutto prohibite.

LI Saggi, Rubboni, ouer *uestete*, & Tabbari possino hauer vna stricca, ouer dop pioni attorno, ne possino esser fodrati d'altra seda, che di ormesino.

NON Si possa per qual si uoglia sorte, ò numero di feste usar più d'una sola fodra de Martori, ouer de Loui ceruieri, ò gambetti de zebellini; essendo del tutto prohibiti li zebellini in ciascuna cosa, & armelini, eccetto che sotto le ueste à Maneghe à Ducal.

NELLI Zupponi non si possi usar alcun'opera, ouero noua inuētion di alcun dissegno, ma siano in tutto schietti, potēdo però esser tagliati, & fodrati d'ormesin solamēte.

LI Calzoni, che si usano al presente gonfij siano del tutto deuedati, & prohibiti, Ma le calze, & Calzoni possino esser fatte di panno di seda fodrati di ormesin, ò di lana, fodrati di panno di seda, che siano schietti, & senza alcun intaglio, ò lauor, li quali habiti prohibiti, & uestimenti non possino esser portati, ne usati cosi in questa città come in alcuna terra, ò luogo del Dominio nostro, sotto tutte le pene infra scritte, cioè, che quelli, che contrafarāno in alcuna delle sopradette cose cadano per cadauna di esse in pena di ducati x, & doue intrauenisse oro, & argento, pena di ducati vinti.

Felci

CHE li Felzi da barca di seda, & di panno siano del tutto prohibiti, ne quelli possino esser usati da alcuno, se ben fussero compagni dalla Calcia, liquali però possano portar sotto'l felze il suo Razzetto di lana, eccettuati li compagni della presente compagnia liquali possano usar, & adoperar quel Razzetto solamente, che gia hanno fatto.

SI A anco lecito alli Rettori nostri del Dogado di portar sotto'l felze, ò senza felze, come loro parerà uno Razzo; tutti li felzi ueramente siano di Rassa.

SI A N O oltra di ciò prohibite le pezze da barca lauorate. Li cerchi, tressi, bastoni, & Mazze delli felzi, che fussero dorate, ouero depinte, & intagliate; Ma siano di legno schiette, come è la commune usanza; & medesimamente siano prohibiti li ferri de ditte Barche, che non siano schietti.

Fa-
me-
gli.

LI famegli in qual si uoglia occasione non possino esser uestiti d'altro, che di panno schiettissimo, ouero d'altra cosa di minor ualuta; non si potendo in qual si uoglia occasione così di nozze, come d'altro uestire più de dui famegli, cioè, quelli, che uuogaran no le Nouizze. Et li Nouizzi possino similmente uestirne altri dui p suo coto solamete.

Coc-
chi.

LI Cocchi, Cocchiessè, & Carrette non si possano usar con oro, ouer argento in alcuna parte, saluo che nelli pomoli restano del tutto prohibiti li stramazzi, coperte da carretta, collari, coperte da caualli di seda, ò di seda fodrate, ouer riccamate; & medesimamente li pennacchi; & li Cocchieri siano alla medesima condition del suo uestire, che sono li famegli da Barca, come è sopradetto, sotto pena à quelli, che contrafaranno in questo proposito de Cocchi, Cocchiessè, & Carrette de ducati vinti per cadauna cosa, & in quello, che si contiene nel capitolo delle Barche di ducati diese per cadauna cosa, & cadauna uolta, che contrafaranno.

CH E nell' auuenire siano del tutto prohibiti li stucchi, cartoni, & intagli, l'indorar, & inargentar alcuna cosa, eccetto quelle, che saranno destinate per le Chiese, li quadri nelle case à honor di Dio, Non essendo cosa, nella qual più si perda, & si consumi il danaro, che in questa. Dechiarando, che si possano indorar gli stendardi, le Bandiere, & gli scudi, che usano li Rettori, ò altri rappresentanti nostri, sotto pena di ducati diese per ciascuna cosa, & ciascuna fiata, che contrafaranno.

Me-
retri-
ci.

LE Meretrici habitanti in questa città, non possino uestir, ne in alcuna parte della persona portar oro, argento, & seda, eccetto che le scuffie, qual siano di seda pura; Non possino portar cadenelle, anelli con pietra, ò senza, ne meno alle orecchie alcuna cosa, tal che in tutto, & per tutto sia prohibito alle dette meretrici l'oro, l'argento, & seda, & etiam l'uso delle zoglie di qualunque sorte si buone, come false, si in casa, come fuori di casa, & anco fuori di questa città nostra. Non possano tener fornimenti di casa deuedati per le parte, & più non possino hauer fornimenti di seda, ne razzi, spalliere, banchali, ne cuori di qualunque sorte, ma solamente panni Bergamaschi, ouer Bressani di meza lana, schietti con le sue colonne, ouer dipinti, come si

usa al presente . Non fessno far distagli di sorte alcuna sopra detti panni, sotto pena à quelle, che contrafaranno in alcuna cosa di ducati dieße per cadauna di esse, per la prima fiata, & per la segunda bando con quelle condition, che si contengono nel capitolo circa l'essecution, da esser diuiso tutte le sopradette pene iusta il solito dell' officio sopra le Pompe; & se saranno fanti, ouer femine, che fussero scritte, ò schiaue, che accusassero, siano, & esser s'intendano libere, con hauer guadagnata la parte sua della taglia, & per l'officio prefato li sia fatta la sua Carta di libertà; & per meglio poter far l'essecutione contra quelle, che non seranno obedienti; possano li Proueditori alle Pompe far ritener le dette in casa propria, & doue si attroueranno, commettendo tal retentione à tutti li Capitanei, quali siano tenuti essequir quel tanto, che circa ciò, li sarà per detti Proueditori imposto, in scrittura però, & non altrimenti;

M. D. LXII. DIE XV. OCTOBRIS. IN ROGATIS.

ET per ouuiar all' eccessiuæ spese, che si fanno in tempo delli parti sia preso, che ^{Par-} ^{ti.} una donna nobile, & cittadina nostra possi al tempo de' l' suo parto accettar à sua uisitatione alcuna donna la qual non fusse in grado di cacciarsi da capello con loro, ò con li mariti suoi per sangue, & affinità, & non per casada, sotto pena di ducati cinquanta per cadauna volta che contrafaranno; della qual pena li mariti, essendo Nobili, siano mandati debitori a palazzo, di doue non possino esser depennati, se non haueranno con effetto satisfatto la detta pena della qual sia fatta etiam l'essecutione cōtra li suoi beni; li cittadini veramente siano astretti nelli suoi beni; & alla sopra scritta pena delli ducati cinquanta siano sottoposte quelle donne anco, che anderanno à uisitatione delle donne di parto, & le comare, che leueranno le creature, siano obligate sotto pena di ducati dieße per cadauna uolta che contrafaranno, in termine di giorni tre dopo che sarà nata la creatura, andar, ouer mandar all' officio sopra le Pompe, & dar in nota la casa, & nome del marito, doue haueranno leuato, dopo la qual notizia, il nodaro sia obligato ordinar al Capitano, & fanti dell' officio, che andar debbano una, & piu siate alla detta casa, per ueder, se con effetto l'ordine presente sarà eseguito; essendo obligati quelli di casa lassarli intrare non solamente in casa, ma nelle camere, & specialmente in quella, doue sarà la Donna, che hauerà partorito, acciò che medesimamente possino ueder, se sarà stato contrafatto in alcuna parte alli ordini posti in tal materia di Pompe; & se fusse alcuno, che non permettesse alli sopradetti far l'officio loro, sel sarà Nobile, ò cittadino, cadi alla pena di ducati cento, se ueramente el sarà persona d'altra condition, di bando, prigione, galea, ò altro come parerà alli Sopraproueditori, & Proueditori alle Pompe.

Non si possa usar così in tēpo delli detti parti, come in cadauno altro tempo, & occasione, Razzi, ò spalliere di maggior altezza di quarte dieße, ne anco le spalliere à figure, le quali siano del tutto prohibite, ne cuori così d'oro, come d'altra sorte possino esser

usati, ne adoperati in modo alcuno, & in nessun tempo.

Forni LE spalliere, & ogni sorte di tapezzarie con oro, ò con argento, ouer di seda d'ogni men- altezza, siano del tutto deuedate insieme con li panni, liquali fussero rimessi, ò di panti di no, ouero di seda intagliati, non si potendo alle mure, ne sopra le casse, ne alle fenestrasa. stre tener panni di seda d'alcuna sorte.

SIANO del tutto prohibiti li Cauedoni, & suoi fornimenti da fuoco dorati, ò di lauoro alla damaschina, ò di bronzo, & similmente le carieghe fornite di ueludo, che fussero intagliate, ouero dorate eccetto però le brocche, & parimente li scagni, ouer carieghe da donna fornite di ueluto, ouer altra seda.

SIANO oltre di questo del tutto prohibiti in ogni tempo li Tornoletti, Pauiglioni, Couertori, Coperte, & simil altre cose d'oro, d'argento, & di ueludo, & li pauiglioni non possino esser fodrati di alcuna cosa, ma ben possino tenersi, & usar le dette cose d'altro panno di seda, purchè sia schietto, & senza intaglio.

LI Lenzuoli, Entimelle, Tornoletti, & ogni altra cosa di tela lauorata d'oro, & d'argento, ouer di seda siano del tutto prohibiti, ne possino à modo alcuno tenersi in letto; Ben sia licito tenersi in tempo di parti, come di nozze, & ogni altra occasione li lenzuoli, & entimelle lauorate d'azze, pur che'l lauorier non sia di maggior larghezza di meza quarta. Restando del tutto prohibite le sponde da letto lauorate à qual si uoglia modo, & anco li merli, sotto pena di ducati uinti per ogni cosa deuedata, intendendosi fornimenti di tela del letto per una cosa, pauiglione, tornoletto, ouer couertor per una, carieghe, & scagni per una, fornimenti da fuoco per una, spalliere, ò razzi una, uestimenti da donna una, & quelli della creatura una.

Bat- **NON** si possa sotto l'istessa pena usar alcun carro, Baldachin, ò altro ornamento teza per portar à battizar le Creature, ò tenerli in casa, le qual creature non siano adornate con alcuna sorte di zoglie, ouer perle, con linzuoli, fazzuoli, ò altra cosa, che sia lauorata d'oro, d'argento, ouer di seda.

ALLI battesimi non possino esser piu de sei Compadri di quelli però, che sono permessi dalle leggi nostre alli quali compadri non possi esser mandato à donar altro, che uno Marzapan, p cadauno senza altra cosa sopra; Ne per li cōpari dall'anello, ne per quelli, che tenessero, ò lauassero la cresima possi esser fatto donatiuo alcuno, che eccieda il valor di ducato uno, ne da quelli esser accettata cosa alcuna oltre la detta summa sotto la pena soprascritta di ducati uinti.

Rezi **CHE** li Rettori delle città, & luoghi nostri possino hauer, & usar tre fodre tra men- martori, & lioni ceruieri fuori di casa, & una per casa, essendoli del tutto prohibito li zebellini, Non possino medesimamente in alcun modo usar oro, ouer argento, ò alcuna cosa con oro, ouer argento, non intendendosi compresi li cauallieri, li quali possino usar oro, & argento quanto spetta la sua persona; non possino tener più di carieghe sie schiette fornite di ueluto, senza oro in alcuna parte di esse saluo che nel
le

le broche; non possino usar nelli muri, sopra le casse, ne alle finestre panni di seda di alcuna sorte; Non possino hauer seco piu argenti di quāto li è cōcesso per la parte del consiglio nostro di, X. del, 1539. in due delle principal camere, & sala, possino hauer, & tener spalliere à brocche, & che non siano di maggior altezza di quarte diese; ne dette due camere, et sala, possino esser fornite di alcun'altra cosa, che sia di maggior ualor. Li cuori d'ogni sorte siano del tutto prohibiti. Non possi alcuno delli sopradetti Nobeli menar con se à compagnar nelli Reggimenti altri Nobeli, ò donne, saluo quelli, & quelle, che fussero stati, ò fussero in grado di cacciarsi da capello per sangue, & non per casada. Et non essendo li Nobeli al numero di otto, menar delli altri al supplimento, ne alcun altro possi menar seco, non potendo detti Rettori de ritorno accettar alcuno delle città, & luoghi, oue fussero stati, ad accompagnarli, saluo che fino alli luoghi soliti, & consueti. Nella terra, & territorio suo non possino far per tutto il suo reggimento alcuna comedia, ò altra festa con suoni, eccetto che di ballar, per conto della sua intrada, & le feste solite usarsi nelle città, & castelli al tempo di carnenal, ne possino dar in le collation, che faranno, saluo quello, che è limitato in questa città, & a quello istesso modo. Non si possi ridur alcuno à giocare, in palazzo, Non possino spender in caualli da carretta piu di ducati cento in circa, & in un'altra caualcadura piu di ducati ottanta in circa, ne hauer alcuna carretta, ò cocchio, che hauesse in alcuna parte di quello oro, ò argento, saluo che nelli pomoli, le coperte di carretta, stramazzi, & collari, non possino esser di alcuna sorte seda, ne fodrate di seda, ma di panno, & le coperte con una lista di panno di seda.

NON possino, per la morte de suoi congiunti fornir il palazzo di alcuna cosa da corrotto, ne muouer alcun adornamento di quello, ne uestirsi d'altro, che di paonazzo, non potendo uestir la sua fameglia da corrotto, ne per l'andata sua in Reggimento, accettar presente d'alcuno, ne loro dopo ritornati mandarne ad altri, ne per il tempo del suo Reggimento esso Rettor, figlioli, ò zeneri far banchetti, ò pasti ad alcuno della città, ne accettar in palazzo alcun Reggimento, imbasciator, ò altra persona publica, che non fussero stati, ò fussero delli sopradetti gradi di parentela, ne essi andar, ne con le sue fameglie, ne pagar hosti in modo alcuno, non intendendosi compresi gli imbasciatori, ò altri personaggi forestieri, liquali possino esser accettati da essi nostri Rettori.

LE denoncie contra essi Rettori possino esser date all'officio delle Pompe secondo'l consueto; Douendo l'accusator esser tenuto secreto; Non potendo le dette denoncie esser expedite con meno di tre testimonij, & li Sopraproneditori, & Proueditori alle Pompe siano tenuti sotto debito di sagramento far diligente inquisitione contra essi Rettori trangressori delli ordini sopra ciò disponenti. Et questo ordine insieme con quello, che dispone circa li detti Reggimeti sia fatto publicar per tutte le terre, & luoghi nostri nelli giorni, et in quelli luoghi, che si fanno le proclame, acciò sia inteso da cadauno.

Arte
fici.

TUTTI Li Artifici, così huomini, come donne, che faranno alcuna delle cose proibite nelle parte, & capitoli presi, siano senza alcuna remissione condannati in ducati dieſe per cadauna delle dette cose cōtraſatte, & contraſacendo la ſeconda uolta caſchino in doppia pena, & oltra di ciò di eſſer banditi di queſta città, & deſtretto per anno uno, douendo il Nodaro dell' officio farli publicar ſopra le ſcale di Rialto, & di San Marco; Nè ſ'intendi cominciar il bando, ſe non dapoï che haueranno pagato la condannatione; & ſe faranno accusati di contraſar al bando, ſiano condannati in ducati cinquanta, per liquali poſſano eſſer aſtretti etiam nella perſona, la mità della qual pena ſia dell' accuſator da eſſer tenuto ſecreto, & l'altra mità di quelli, che li prenderanno, & debba tornar al bando dell' anno, ilquale non cominci, ſe non pagata la detta pena, & queſto tante uolte, quante contraſaranno. Non ſi poſſendo eſcuſar detti Maestri, che la contraſattione ſia fatta per mano di ſoi lauoranti, & ſenza la uolonta, ò ſaputa ſua, liquali lauoranti etiam ſiano obligati, & caſcati alle dette pene pecuniarie per tutte quelle coſe, che ſi contraſaceſſe lauorando così nelle botteghe, come in altro loco, & così di ordine del ſuo maestro, come ſenza ordine, & otto la medeſima pena non poſſa alcuno delli ſopradetti artifiçi tener nelle ſue botteghe caſe, ouer altro loco alcuna delle coſe proibite. Ne poſſano detti Sopraproueditori, & Proueditori dar licentia ad alcuno de detti Maestri, ne altri per alcun modo di lauorar, ne far lauorar alcuna delle coſe proibite.

ET perche ſono molti, che non penſando ad altro, che in ritrouare noue foze, & inuentioni ſi del ueſtir, come d' altro, con le quali oltra che contrauengono alle deliberationi di queſto conſiglio, danno cauſa di far anco ſpeſe exceſſiue, però ſia data liberta alli Sopraproueditori, & Proueditori alle Pompe, che per tempo ſi troueranno, che debbano proceder contra tutti quelli, che troueranno eſſere inuentori ouero che faranno, & uſaranno alcuna coſa noua, ouer foza ſi in materia del ueſtir delle donne, come d' homini, ornamenti di caſa, di Barche, & altro, dando loro quella pena de danari pregion, galea, ouer Bando, come à loro parerà per conſcientia, à boſſoli & ballotte, come faranno le altre ſententie.

CHe l'eſſecutioni delle parti preſe in materia di Pompe ſiano commeſſe alli doi Sopraproueditori & Proueditori alle Pompe con li modi, & ordini ſottoſcritti; Siano eletti detti Sopraproueditori d' anno in anno per queſto Conſiglio, & poſſino eſſer tolti d' ogni luogo, & officio etiam continuo, & alqual già fuſſero ſtati eletti con pena, eccettuati quelli del collegio noſtro, ne poſſino refutar ſotto le pene ſtatuite contra li refudanti. Ambaſſarie à Teſte coronate; ma ſiano obligati laſciar quell' officio alquale fuſſero già ſtati eletti per queſto Conſiglio, & entrar in queſto, & ſtarui tutto l' anno, non potendo eſſer eleti per queſto Conſiglio ad alcun' altro in queſta città, ſaluo che del Collegio noſtro, & alla loro elettione, che ſi farà di tempo in tempo, debba cadauno, che mette ballotta in queſto Conſiglio, portar il ſuo bollettino; & li Secretarij

deputati alle leggi, debbano inanzi che si faccia tal elettione, legger il presente ordine per la debita offeruantiua sua, & accio che non si resti d'espedit le querele ouer denoncie per indispositione, ouero per il cacciarsi di alcuno delli Sopraproueditori, ò Proueditori, ò per altra causa, sia preso, che quello, che hauerà maggior numero di ballote oltre li due ordinarij, passando la metà, s'intenda esser rimasto di rispetto, & habbia à supplire in luogo di quelli, che mancassero per alcuna causa, & ogni anno la prima uolta, che si chiamerà questo Consiglio il mese d'Ottobre, sia fatta l'elettione delli detti Sopraproueditori; Et il presente Capitolo non s'intendi preso, se'l non sarà etiam preso nel nostro maggior Consiglio.

S I A N O obligati detti Sopraproueditori, & Proueditori, ridursi tre uolte almeno alla settimana, & à bossoli, & ballote espedit le denoncie, & querele, che saranno state date al detto Ufficio; Non si possendo proponere di mitigar in alcuna parte le pene contra li transgressori, ma solamente di mandarli alla legge; & quelli che caderanno alla legge s'intendino condannati nelle pene espresse nelle parti, & Capitoli già deliberati, & come qui sotto si dirà; et le espediti che si faranno, come è detto à bossoli, & ballote, siano inappellabili; Ne possa il Nodaro dell'ufficio sotto pena di priuation del suo officio, & di pagar ducati cento per cadauna uolta, da esserli tolti da cadauno del collegio nostro, & applicata ad pias causas, notar parte di mitigation di pena, ma notar solamente, & far ballotar, che li contrafacenti siano cascati alla legge; il qual Nodaro sotto l'istessa pena sia tenuto auanti la espediti delle denoncie, ouer querele, & in presentia delli denontati, & di quelli, che uenissero insieme con loro, ouero per suo nome per procurar assolutione, legger la parte del Consiglio nostro di X. contra quelli, che pregano per essi denontati; & prima, che si espeditano le denontie, ò querele, debbano li Sopraproueditori, & Proueditori giurar sagramento di ballotarle per conscientia, & senza alcuno altro rispetto, del quale ne sia fatta nota sotto essa.

D E C H I A R A N D O, che se in una sola denontia, & querela, & contra una sola persona si contenirà contrafattione di diuerse cose, si debba proponer di mandar alla legge la persona denontata tante uolte, & per quante cose, ch'ella hauerà contra fatto; & delle pene, che saranno condannati, non se gli possi far gratia per modo alcuno sotto pena di ducati C. à chi proponesse in contrario; Douendo li padri esser astretti, à pagar p li figliuoli, che stessero con loro; & così li mariti per le moglie; & per li altri, quelli che li haueranno in gouerno; & non pagado detta pena frà termine di giorni xv. immediate sussequenti alla condanatione; essendo Nobili, siano per il Nodaro dell'ufficio sotto pena di perder l'officio, & di pagar ducati C. come è detto di sopra, mandati debitori à Palazzo d'altrettanto di più, ne possino esser depenati, se non haueranno una fede sottoscritta da tutti li Sopraproue. & Proue, alle Pöpe di hauer integramente satisfatta in contanti la detta pena, & cōtra li Nobili, & altri sia fatta l'esecutione nelli beni loro, si che facciano la satisfattione; & tutti quelli, che contrafacessero la secōda uolta, s'intendino caduti in doppia pena p cadauna delle cose, nelle quali contrafacessero con

le condition, obligation, & ordine soprascritto; & oltra di ciò il Nodaro preditto sotto la pena, che di sopra è statuita, debba portar ogni prima Domenega del mese nel Collegio nostro una notte di tutti quelli, che haueranno contrafatto la prima, et segonda uolta; & quelli Nobili, che haueranno contrafatto la segonda uolta; siano publicati nel primo maggior Cons. per il Secretario deputato alle leggi, & così sempre, che contrafaranno.

Debbano detti Soprapro. & Pro. riueder diligentemente li fanti che sono nell' officio suo, & cassar quelli, che trouassero inutili al seruitio sopradetto; eleggendone delli altri in luogo loro fin' al numero di xij. acciò che ne siano à bastanza p' il bisogno dell' officio suo. Quei ministri dell' officio, che non faranno legalmète il debito suo, & che sarà giustificato, che siano stati subornati da alcuno debbano immediate esser priui dell' officio suo; nel qual habbia ad intrar colui, che l' hauerà accusato, & hauer debbi ducati xxv. delli suoi beni, se ne hauerà, se non, delli danari delle cōdānason dell' officio suo senza alcuna cōtradittion; & oltra di ciò sia cōdānato in quella pena di bando, galea, ouer altro secōdo che parerà alli Soprapro. & Prou. per sua consciētia; & il medesimo s' offerui cōtra il Capitaneo, & quei fanti, & ufficiali, che nō accusassero alcun fatto, delqual ne seguisse cōdannatione, & che sarà giustificato loro essere stati presenti, ouer consapeuoli.

Il Secretario deputato alle leggi debba ricordar al Sereniss. Prin. ouer in sua absentia, al Vicedose, di chiamar alla presentia sua ogni prima Domenega del mese nel maggior Cōs. li Soprapr. & Pro. alle Pōpe, & dar loro solēne giuramēto cō parole espresse, & efficaci, d' offeruar senz' alcuna interruptione le parti, & ordini presi in questa materia, & di ridursi all' officio, saluo però giusto impedimēto li tre giorni alla settimana, & expedir tutte le denoncie, ò querele date all' officio suo; & quelli Sopraproueditori, che non fussero nel maggior Consoglio siano fatti chiamar per il detto Secretario, il primo Consoglio di Pregadi susseguente, à quali sia dato il giuramento sopradetto.

OLT RA di ciò siano obligati detti Sopraproueditori, & Proueditori dopo finito il suo carico portar vna fede al Secretario deputato alleuoci sottoscritta da tutti gli altri, che restaranno nell' officio di hauer expedito tutte le dononcie, & querele presentate nell' officio, dal suo intrare fino giorni quindici inanci il suo finir, sotto pena di ducati cento, delli quali siano fatti debitori tutti il giorno, che saranno eletti, ma per il tempo staranno nell' officio possino esser ballotati, come è sopradetto, & usciti, che saranno, non possino andar à Cappello, ne esser depennati, se non haueranno effettivamente pagati detti ducati cento, & sia publicato nel maggior Consoglio.

ET il Nodaro che facesse il bollettino cōtra il presente ordine, sia priuo dell' officio suo, & paghi ducati cento; & quello, che hauerà carico delli libri delli debitori da Palazzo, che depennasse alcuno delli sopradetti, che non hauessero pagato con effetto, incorri in pena di perder l' officio, nel qual debba entrar quello, che l' hauerà accusato, & quelli portaranno la fede sopradetta, siano depenati, & publicati hauer fatto l' officio suo.

Siano obligati li Sopraproueditori, & Proueditori preditti sotto debito di sagramento,

mento, & pena di ducati cinquecento accettar tutte le denoncie, et querele, che saranno loro presentate in ogni materia di contrafattione spettante al loro officio, & sopra di esse, dapoi che saranno prouate, procedere secondo l'ordine sopradetto, douendo etiã inquirir contra li Rettori, & Reggimenti nostri, che contrafaranno alle parte, & ordini presi in materia di spese, & eseguir contra di loro cosi le parti già prese, come la presente, & inquirir etiam contra gli altri transgressori.

ET perche alla giornata potria occorrer, che per le cose, che sin nouassero, ò che già fossero innouate contra le parti sopradette, fusse bisogno di far alcuna noua prouisione, sia data facultà à detti Sopraproueditori, & Proueditori di poter regular, proueder, et deuedar tutte quelle cose, che loro parerãno, & tutto quello, che p quattro ballote di loro cinque sarà terminato, & fatto cosi circa l'esecutione delle sopradette parti, come nell'altre regulationi prouisioni, & prohibitioni, che per giornata occorrerà farsi per l'offeruantia delle parti, & altre innouationi, sia cosi fermo, & valido, come se fusse fatto per questo Consoglio.

DECHIARANDO, che gli ordini al presente posti circa li pasti, & conuitti, & parti delle donne, cominciar debbano hauer la sua esecutione dal giorno, che saranno publicati, & l'ordine delle Perle similmente quando sarà publicato, & nelli termini in esso dichiariti. Li altri ordini veramente debbano cominciar ad esser eseguit al primo di Decembre prossimo venturo.

M. D. LXII. DIE XXIII. NOVEMB. IN ROGATIS.

C He tutte le donne, che per anno vno haessero habitato in questa città, & siano ^{Per-} no de che stato, grado, & conditione esser si voglia, eccettuata la Dogaressa, ^{le.} le figlie, & nuore di sua Ser. che habitassero in Palazzo, lequali haessero finiti anni dieci, doppo il suo primo matrimonio, non possino portare, ne in modo alcuno usare, ne sopra la sua persona, ne sopra alcun'altra cosa, cosi in questa città, come per tutte le terre & luoghi del Dominio nostro Perle di sorte alcuna. Le altre maritate possino portare un filo di Perle stretto al collo solamente per anni dieci, & non piu, cominciando essi anni dieci dal giorno del suo primo matrimonio, liquali finiti che serano non possino piu portare le dette Perle. Le nouizze ueramente, che de cetero si faranno non possino portare, ne usare in alcun modo & loco esse perle, saluo che uno filo stretto al collo, ilquale non sia di maggior ualuta che de ducati quattrocento, ne per piu tempo delli anni dieci, si come è dechiarito di sopra; lequali siano stimate per tre stimadori da esser à questo deputati per li Sopraproueditori, & Proueditori alle Pompe, dalliquali li sia dato prima sagramento, deuedo essi stimadori stimar esse Perle separatamente l'uno dall'altro, & deponer anche, che l'uno non sapia la stima dell'altro. Nellequal stime essendo differenti, siano esse summate insieme & il terzo delle dette tre stime s'intendi la stima, laquale passando li ducati quattrocento non possino

le Perle predette esser portate, & non passando li ducati quattrocento siano con un bollo à questo effetto designato bollate, & doppò pesate, & numerate; & rompendosi il filo, & volendo quelle da nouo inspirare, si debbi far fare nell' officio delle Pompe, da esser remiste con l'ordine dechiarito di sopra, dellequali ne sia tenuto a nome del sposo nota particolare, & ritrouandosi, che in esse Perle ò stima di quelle vi fusse qualche fraude ò inganno per li stimadori, per la donna, marito, ò altri, s'intendi questa tal donna hauer finiti li anni dieci, & il marito oltra la sottoscritta pena se'l serà nobile sia stridato nel mazzor consiglio hauer contrafatto alla legge, & per tal causa la donna non poter piu portar le Perle; & se li stimadori fussero stati consentienti, ò non hauessero proceduto legalmente, caschino nella infra scritta pena. Et accioche il presente ordine habbia la debita effecutione, sia tenuto il nodaro dell' Auogaria à ciò deputato mandar in nota tutti li matrimonij con li nomi delli contrahenti, et tēpi fatti dal primo di Decembre. 1552. in quà, & quelli che de cetero si faranno con ogni realta, & diligentia possibile all' officio nostro delle Pompe, liquali siano tutti notadi sopra un libro alfabetado, affine che con facilità ogn' uno possi vedere quando finirano li anni dieci, & il medesimo si habbia ad offeruare nelli altri matrimonij, cosi de nobeli, come de cittadini nostri, & altri, che non fussero notati nell' officio dell' Auogaria, liquali volendo usare le dette Perle siano tenuti per tutto'l mese prossimo futuro, che uiene hauer giustificato con scritture publiche, ouero con testimonij, li sui primi matrimonij al sopradito officio delle Pompe, & lo istesso si debbi offeruare de quei matrimonij de cittadini nostri & altri, che de cetero si farano, liquali tutti di tempo in tempo si debbano dare in nota fra termine de mesi doi doppò fatti li detti matrimonij, eccettuate da questi ordini, quelle donne li mariti dellequali si attrouassero fuori, liquali habbino tempo mesi doi doppò ritornati in questa città, et non dandole nelli detti tēpi, oltra la sottoscritta pena, non possino portare le donne loro piu Perle, et esse s'intendino hauer finiti li anni dieci. Et à tutte le altre donne, homeni, putte, & putti d' ogni età, cosi in casa come fuori, & in ogni città, terra, & luogo de'l dominio nostro siano le Perle del tutto prohibite, & deuedate. Quelli ueramente ò quelle, che contrafarano all' ordine sopradito ouero ad alcuna parte di esso, in qual si uoglia modo ò tempo, caschino in pena de ducati dusento, & questo tante uolte, quante contrafarano, cento delliquali siano dell' acusator, et sia tenuto secreto, cinquanta delli ministri dell' officio, & li altri cinquanta deputati alle prouisioni di fuoghi, per liquali siano tenuti pagar li padri, ò mariti, ò altri che hauessero in gouerno le donne, & li altri sopraditi. Et non pagando la detta condanatione fra termine de mese uno, siano mandati debitori à palazzo, & hauendo beni siano anche subito astretti nelli loro beni, si che faccino la detta esborsatione in contadi, & li Sopraproueditori, & Proueditori siano obligati sotto la sopradita pena accettar tutte le denontie, che li serano date cosi in questa materie di Perle, come in qualunque altra, spettante all' officio loro, & quelle espedire fra il tempo limitatoli dalle leggi, & dare cosi alla deliberatione sopradita de .xv. di Ottobre prossimamente passato nelle altre

parti, come alla presente, & à quelle, che in tal materia fussero poste nell'auenire la in-
tera, & debita essecutione. Et perche nella deliberatione de .xv. di Ottobre antedet-
ta quanto al uestir delli homeni, & donne è stato detto, che la sua essecutione habbi à
cominciare al primo di Decembre; essendosi messo molto tempo di mezzo alla presente
espeditione sia dechiarito, che la detta essecutione quanto al uestire delli homeni, & del-
le donne habbi ad incominciare al primo giorno di Genaro prossimo che viene.

particolare alla prefazione, e a quelle che in questa prefazione
sono contenute. Et perche nella prefazione de. xx. di questo
in quanto al nome dell' honore, Et deane. Et deane. Et deane.
congiuntiva di primo di Dicembre, Et deane. Et deane. Et deane.
effettione si dichiara che la detta prefazione non
le sono habbi ad accomodare al fine di questa prefazione.